



Studio Notarile
Ludovico Perna

Allegato "B" al n. 177888 di Repertorio e n. 21118 di Raccolta

Art.1

Costituzione

è costituita una fondazione denominata **"Fondazione Inclusione, Salute e Cura Roma Litorale E.T.S."**, in breve denominabile "Fondazione Roma Litorale E.T.S" o "Fondazione ISC Roma Litorale ETS", con sede in Roma (RM).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ed è regolata dal presente statuto, dagli articoli 14 e ss. del codice civile, dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361 del 2000, dal D.P.R. 135 del 2003, nonché dal D.Lgs 117 del 2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neanche indirettamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del D.Lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore in appresso Codice).

Art. 2

Sedi secondarie, delegazioni ed Uffici

Sedi secondarie, delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione è costituita per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice. La Fondazione poggia le sue basi oltre che sui principi costituzionali, sui principi della Repubblica Romana è edificata sui valori di eguaglianza, di libertà, di fraternità e non riconosce titoli né privilegi di nascita o estrazione sociale, su quelli di Autorappresentanza della dichiarazione di Roma del 2015 per le persone con disabilità, e persegue, in via esclusiva o in via principale, attività di interesse generale di seguito meglio indicate per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il tutto a favore di Persone minori e adulte con disabilità, in particolar modo intellettiva e del neurosviluppo, persone minori ed adulte con malattie oncologiche, persone minori ed adulte con malattie rare, persone minori ed adulte con malattie degenerative, persone anziane.

La fondazione indirizza la sua attività prevalentemente verso le persone che vivono nel territorio del litorale Laziale e, al fine di mantenere e sviluppare il collegamento e coordinamento con il territorio, si avvale del supporto della Associazione di Promozione Sociale **"La Nostra Associazione tra Famiglie e Persone"** con disabilità, con malattie oncologiche, con malattie rare, con malattie degenerative, persone anziane e professionisti ed esperti del Terzo Settore, con sede in Roma

Art. 4

Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà operare

studio: Lungomare Paolo
Toscanelli n. 34 - 00122
Roma - Tel. 06.855.0.333;
06.567.35.30;
fax n. 06.88.48.131
email:
studio@notaioperna.org

attraverso lo sviluppo di attività atte a offrire:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.5

attività connesse

La Fondazione nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, anziane, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e/o fisica e psichica e/o con disturbi del neuro sviluppo anche derivante da malattie rare, minori e adulti con malattie oncologiche, nonché delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

La Fondazione si ispira, in materia di disabilità, al modello basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

La Fondazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del CDA, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti in ogni settore produttivo e per elezione nel Terzo Settore
- b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone svantaggiate di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente Statuto;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione in campo sanitario e/o sociale, proponendo alle persone di cui al suddetto art. 4,4 e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione e riqualificazione professionale e l'inserimento lavorativo, l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
- f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte da La Fondazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- g) promuove, partecipa, costituisce, gestisce ed amministra strutture e

servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone che ci si prefigge di tutelare con il presente statuto di cui all'art. 4 comma 4 favorendo la consapevolezza che la dignità, la salute e l'inclusione sociale è un problema sociale e non privato;

h) promuove, partecipa, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti gli scopi statutari;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

j) promuove e/o partecipa e/o costituisce autonomi enti di terzo settore, quali fondazioni, cooperative sociali, associazioni, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

k) assistere e/o prestare consulenza ad enti del settore primario, secondario e terziario, dell'industria e dell'artigianato, dello sport dilettantistico o professionistico, in materia di inclusione sociale, turismo sociale, pari opportunità, inserimento lavorativo, libera circolazione e fruizione dei diritti universali dell'Uomo.

l) sostenere e/o supportare anche tramite borse di studio in qualsiasi forma e finanziamenti di progetti a fondo perduto, scuole di ogni ordine e grado, enti del terzo settore e comunque senza scopo di lucro, per il perseguimento di politiche di inclusione, rispetto, non discriminazione, delle Persone e delle loro relative famiglie cui sono rivolte le attività della Fondazione.

m) promuove e/o partecipa e/o costituisce e/o controlla enti autonomi in qualsiasi forma essi costituiti - quali società di capitali, persone giuridiche, cooperative sociali, consorzi - anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione e/o cessione in qualsiasi forma di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

Art. 6

Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Alla Fondazione si applica l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore ed in particolare il disposto di cui al 5° comma che prevede che allorquando il patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila euro e nessun centesimo), diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 8

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai rimborsi, dai corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- da qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale;
- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
- dai proventi e ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 nel quale è documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno approva il documento programmatico ed il piano economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 la Fondazione redigerà annualmente il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta istituito, e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Le relazioni che accompagnano i bilanci, predisposte dal Direttore Generale e dall'Organo di Controllo, devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati primariamente per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e solo in via secondaria per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Per quanto ivi non espressamente previsto si fa espresso rinvio all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Art. 10

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Fondatori e
- Partecipanti Aderenti.

Art. 11

Fondatore Promotore

Sono Partecipanti Fondatori tutti gli associati della Associazione Anffas Ostia.

Su proposta di almeno di almeno due Fondatori Promotori il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Fondatore Promotore" a

persone fisiche, in ragione della qualità dell'attività di volontariato svolta anche all'interno della Fondazione nonché di legami familiari e/o comunque affettivi con persone che sono state Fondatori Promotori della Fondazione e comunque del loro prestigio.

Art. 12

Partecipanti Fondatori e Partecipanti Aderenti

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvenienza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 13

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14

Recesso ed Esclusione

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni, ivi compresa quella del pagamento della quota sociale.

I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti Aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi e/o ai doveri derivanti dal presente statuto possono essere esclusi dalla Fondazione.

In via esemplificativa e non tassativa né esaustiva si considerano inadempienti i partecipanti che:

- si rendano inadempienti mento all'obbligo di effettuare le contribuzioni annuali fissate dal Consiglio di Amministrazione ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- tengano o assumano una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- tengano o assumano un comportamento contrario a carta dei servizi e/o ai regolamenti e/o al codice etico ove assunto;
- tengano o assumano comportamenti o condotte discriminatorie, dirette e/o indirette, verso le Persone e i soggetti cui sono rivolte le attività e lo scopo sociale
- tengano o assumano comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- mancato deposito dei bilanci e/o rendiconti annuali;
- mancato rispetto della normativa antimafia, antiriciclaggio;
- rating finanziario negativo risultante da CCIAA
- patrimonio netto negativo qualora non sia adeguato entro l'esercizio successivo a quello da cui risulti dal bilancio

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza semplice

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale, se nominato;
- l'Assemblea dei Partecipanti
- il Comitato Tecnico e Scientifico;
- il Comitato Propositivo Territoriale;
- l'Organo di Controllo, quando nominato;
- il Collegio Arbitrale.

A tutti gli amministratori, ai componenti l'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali viene riconosciuto, salva diversa dell'Assemblea dei Partecipanti il rimborso della spese documentate; l'eventuale compenso nella misura determinata all'atto della nomina deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente così nominati:

- a) Il Presidente è di diritto il Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "La Nostra Associazione tra Famiglie e Persone";
- b) tre membri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti di cui uno deve essere scelto tra i dipendenti della Fondazione;
- a) un membro viene nominato dall'Associazione Territoriale di riferimento denominata "La Nostra Associazione tra Famiglie e Persone".

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di

Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

Il Segretario assicura il corretto rispetto degli obblighi statuari dei Fondatori; tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio di amministrazione, registro dei volontari e quanto altro previsto dal D.Lgs 117/2017).

Il Tesoriere cura la rendicontazione della gestione sociale relativa a quote, donazioni, lasciti e quanto non direttamente rientrante nella gestione amministrativa e finanziaria di cui è responsabile la Direzione Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, dimissioni o decadenza ovvero, nel caso siano scelti tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante.

I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza addurre un giustificato motivo o un legittimo impedimento, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i; i Consiglieri cooptati restano in carica sino alla successiva riunione dell'organo competente alla nomina secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare ogni anno entro il 30 novembre approva un documento contenente le linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della fondazione per l'anno successivo nonché i relativi programmi di interventi.

Il Consiglio provvede inoltre a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate dalla loro vendita e/o cessione onerosa, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 12 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti, indicare il versamento minimo riconosciuto per lo scopo e procedere alla relativa nomina, e determinarne con Regolamento l'eventuale suddivisione e/o raggruppamento e le modalità di partecipazione all'attività della Fondazione;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) nominare, su proposta del Presidente della Fondazione i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- 9) deliberare sulla decadenza e la sostituzione dei consiglieri;
- 10) deliberare le modifiche dello Statuto;
- 11) esaminare ed approvare, nel rispetto del relativo Regolamento interno, i progetti proposti dal Comitato Propositivo, verificata la loro conformità economico-finanziaria con lo scopo della Fondazione sulla base di apposita

relazione del Direttore Generale;

12) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

13) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, sentita L'assemblea dei Fondatori Partecipanti;

14) approvare il regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati predisposto dal Direttore Generale determinando i compensi ed i rimborsi spese per i relativi membri.

15) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;

16) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni.

Qualora ve ne sia necessità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Non possono essere delegati i compiti di indirizzo e di programmazione dell'attività della Fondazione.

Art. 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri, o dal Presidente dell'Organo di Controllo.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le convocazioni di cui sopra possono essere inviate al domicilio dichiarato dagli aventi diritto al momento dell'elezione con qualsiasi mezzo che garantisca l'integrità del contenuto del documento e la prova dell'avvenuto ricevimento e quindi anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica anche certificata notificato alla Fondazione da tutti gli aventi diritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso ed il Direttore Generale nonché gli altri membri dei quali la legge o il presente statuto richiede la partecipazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

è ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento, predisposto dal Comitato Tecnico, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni.

In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Tutte le deliberazioni potranno essere adottate validamente con il

voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri, ad eccezione delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, che dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario, steso sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. In assenza del Direttore Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti, può essere anche persona estranea al Consiglio; tale nomina non è necessaria quando il verbale del Consiglio è redatto da un notaio.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione si trovi in conflitto di interessi con la Fondazione è tenuto a comunicare al Consiglio il proprio conflitto evidenziandone le ragioni ed ad astenersi dalla votazione.

Ai contratti conclusi in violazione della prescrizione di cui al comma che precede si applica l'articolo 27 del Codice.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Art. 18

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione; dura in carica per il tempo di durata della carica di consigliere. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, amministrazioni e qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, conferendo mandato a procuratori ed avvocati a tal fine.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, analizza il documento contenente le linee guida e di indirizzo dell'attività della Fondazione nell'anno successivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che fissa la durata dell'incarico e la natura dell'incarico con la Fondazione.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, Direttore del Personale e gestisce altresì i rapporti con gli Enti da questa controllati e/o organizzati.

Egli, in particolare:

- predispone il documento contenente le linee strategiche e finanziarie della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della

Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- può assegnare, quale Responsabile del Capitale Umano subordinato e non mansioni semi-direttive nell'ambito del budget fissato dal Consiglio di Amministrazione con propria determina ovvero previa ratifica del Consiglio di Amministrazione per gli importi eccedenti il budget di settore;
 - dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
- Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale provvede a:

- predisporre, di concerto con il Presidente, il documento contenente le linee guida e di indirizzo dell'attività della Fondazione nell'anno successivo che sarà approvato dal Consiglio di Amministratore;
- predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, con la relativa relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre il Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Inoltre sovrintende e coordina tra loro gli organi consultivi della Fondazione (Comitato Tecnico Scientifico e Comitato Propositivo Territoriale).

In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovi nelle condizioni di impossibilità di funzionamento da qualsiasi causa esse siano dovute cura l'esecuzione e la realizzazione dei programmi già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione, assumendo anche la rappresentanza temporanea della Fondazione, sino al reintegro nelle sue funzioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi resta in carica anche oltre il termine ordinario di durata della carica come stabilito al momento della nomina e assume altresì l'onere di invitare formalmente gli organi e/o enti preposti a procedere nel più breve tempo possibile alla nomina dei membri di natura elettiva del Consiglio di Amministrazione. Convoca infine il primo successivo Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia o assenza del componente di diritto dello stesso.

Art. 20

Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai partecipanti alla Fondazione siano essi Partecipanti Fondatori o Partecipanti Aderenti.

L'Assemblea discute e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- a) elegge e revoca tre membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge l'Organo di Controllo;
- c) ratifica le nomine ad interim;
- d) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera sulla Responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

g) delibera sullo scioglimento per cause diverse da quelle di cui all'articolo 27 del c.c. e sulla contestuale nomina dei liquidatori, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Ente; nonché sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di devoluzione del patrimonio in conformità alla normativa vigente.

Convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Se il Presidente non convoca l'Assemblea e laddove nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione assolve alla funzione, provvede entro 20 (venti) giorni con urgenza l'Organo di Controllo in persona del suo Presidente, se in esercizio in composizione collegiale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale relativa documentazione da spedire agli aventi diritto 15 giorni prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei Partecipanti rappresentati ed in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo dei Partecipanti rappresentati.

L'Assemblea che delibera sulla materia di cui alla lettera f) che precede, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti almeno i quattro quinti dei Partecipanti rappresentati e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno i due terzi dei Partecipanti rappresentati.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei delegati pari alla maggioranza dei presenti in aula.

Il voto per l'elezione alle cariche sociali è a scrutinio segreto.

L'Assemblea che delibera sulla materia di cui alla lettera f) che precede sia in prima che seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Partecipanti.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto il Presidente, ed i membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ovvero da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) regola il suo svolgimento;
- b) accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve riportare, anche per allegato, il numero dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un

notaio.

La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

L'Assemblea elettiva deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla vacatio.

Art. 21

Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifici delle singole attività di rilevante importanza.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, revoca o decadenza.

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione in caso di prolungata assenza alle riunioni del Comitato o per condotta contraria agli scopi della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o in caso di sua impossibilità o inerzia su convocazione del Direttore Generale cui deve pervenire richiesta di convocazione da almeno due componenti il Comitato.

Le riunioni si svolgono in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione non trovando applicazione Comitato le norme di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 22

Comitato Propositivo Territoriale

Il Comitato è Organo consultivo ed è composto da un numero variabile di componenti, con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette), nominati dal Consiglio di Amministrazione della Associazione di Promozione Sociale **“La Nostra Associazione tra Famiglie e Persone”** è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato dal Presidente.

Il Comitato formula raccomandazioni di indirizzo per le attività della Fondazione avendo riguardo al rapporto con il Territorio del Litorale ed esprime, se richiesto, il proprio parere sulle iniziative della Fondazione stessa.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo

videoconferenza, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione nel regolamento, di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato o alcuni suoi componenti possono assistere, su richiesta del Presidente e limitatamente alle materie all'ordine del giorno per le quali il Consiglio di Amministrazione ne ritenga opportuna la partecipazione, alle riunioni del Consiglio medesimo.

I componenti del Comitato permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. Il componente del Comitato che sostituisca La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro componente a qualsiasi titolo cessato resterà in carica per la durata è pari a quella residua del componente sostituito.

I pareri espressi dal Comitato non sono in alcun modo vincolanti per le decisioni da assumere dal Consiglio di Amministrazione.

La funzione di Presidente e componente il Comitato è svolta a titolo gratuito. Ai componenti spettano unicamente il rimborso delle spese documentate secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.

All'atto dell'insediamento il Comitato provvede alla nomina di un Segretario scelto tra i suoi componenti.

In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Comitato più giovane di età.

Delle riunioni del Comitato vengono redatti specifici verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e riportati sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Art.23

Albo d'Onore

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Albo d'Onore nel quale possono essere iscritti i Partecipanti Fondatori, i Partecipanti, i Partecipanti Esteri e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti, che si siano particolarmente distinti nello svolgimento di attività a supporto della Fondazione.

Art.24

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) Supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i nominativi indicati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili da ciascun componente il consiglio.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.

Il Presidente dell'Organo di Controllo, ovvero l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de “*il Codice*”, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de “*il Codice*”. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su specifica convocazione del suo Presidente o degli altri due componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.

L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza fisica di almeno due di essi. Alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione Collegiale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 16.

Delle riunioni dell'Organo di controllo viene redatto il relativo verbale da riportarsi sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del Presidente e dei componenti dell'Organo di controllo unitamente alle modalità del rimborso delle spese dai medesimi sostenute, viene fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della elezione.

I componenti dell'organo di Controllo permangono in carica 4 (quattro) esercizi ed il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica. I componenti dell'organo di Controllo possono essere confermati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

Il Presidente dell'Organo di Controllo nell'ipotesi di mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione e/o di inerzia o di assenza del Direttore Generale assume le funzioni ed i compiti devoluti al medesimo Direttore Generale a termini dell'ultimo comma dell'articolo 19 del presente statuto.

Art. 25 Collegio Arbitrale

Le parti convengono di sottoporre alla decisione di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri eventuali controversie nascenti in dipendenza del presente statuto. Gli arbitri saranno nominati dal Presidente della Corte di appello del distretto in cui ha sede la Fondazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; in assenza di provvedimento al riguardo, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio che sarà designato dagli arbitri alla prima riunione. Il Collegio dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale

secondo equità .

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio ma saranno anticipate in parti uguali dalle parti.

Art. 26 **Scioglimento**

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore, ad altre Fondazioni di ricerca scientifica del terzo settore, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore Promotore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 27 **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e poi del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to PALTEROTI Ilde

F.to Ludovico Perna Notaio.